

Comune di Galliate (Novara)

MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- 1) di confermare la suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
- 2) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio Comunale:

a) modifica dell'articolo 45.4 “Commissione locale per il paesaggio” con la seguente formulazione:

La commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita dal comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio sono indicate nel “Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”.

b) modifica dell'articolo 73 “Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo” con l'inserimento comma 7) “La posa del sistema di isolamento termico (cappotto) su suolo pubblico non è consentito”;

c) modifica dell'art. 102 “Ricarica dei veicoli elettrici” con la seguente formulazione:

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e successive modificazioni, che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 48 del 10 giugno 2020.

2. Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

d) modifica dell'articolo 107 “Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali” con l'inserimento comma 6) “Le eventuali sporgenze dal filo di fabbricazione prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico dovute alla realizzazione di cappotti termici non sono consentite”;

- e) **modifica dell'articolo 108** "Allineamenti" con l'inserimento del secondo capoverso "Nel caso di intervento di riqualificazione energetica dell'involucro su edificio esistente, mediante applicazione di cappotto esterno, non è possibile intervenire modificando l'allineamento rispetto al fronte esistente;
- 3) di recepire le precisazioni sulla estensione della portata della presente Deliberazione anche a tutti gli altri atti e/o normative comunali che non è possibile elencare con sicurezza in modo esaustivo precisando che per tutte le sue funzioni previste in tali atti decadono automaticamente con il presente atto di soppressione e, anche se non esplicitamente elencati ed individuati, i relativi riferimenti sono da intendersi aggiornati;
- 4) di prendere atto del parere della Commissione Consiliare permanente per l'esame delle norme regolamentari dell'Ente nella seduta tenutasi in data 14/09/2020, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la nomina ed il funzionamento della stessa, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2003, esecutiva in data 03/05/2003 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30.10.2018;
- 5) di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017;
- 6) di dare atto che la presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 e s.m.i.;

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere entro i termini previsti dall'art. 45.3.1 comma 5 del vigente Regolamento Edilizio;

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 13, su n. 13 presenti e n. 13 votanti, esito dichiarato dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.